



A.S. 795

**Disegno di Legge recante
“Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2022”**

Memoria Confimprese

Milano, 5 settembre 2023

A decorative graphic in the bottom right corner of the page, consisting of several thin, light gray wavy lines that create a sense of movement and depth.



Confimprese - Chi siamo

Confimprese è l'Associazione italiana leader nel Retail e nel franchising che dal 1999 offre ai propri associati servizi a supporto dello sviluppo reti in Italia e all'estero, favorisce il networking e un aggiornamento costante sull'evoluzione del Retail.

In Italia Confimprese rappresenta:

- 450 marchi commerciali
- 90.000 punti vendita
- 800.000 addetti

Gli Associati sono l'espressione del commercio moderno - con format replicabili in negozi diretti e in franchising - nei settori abbigliamento, arredo, ristorazione, entertainment, cura della persona e servizi, che operano trasversalmente nei diversi canali (centri città, centri commerciali, outlet e travel).

Confimprese da oltre un ventennio rappresenta alle Istituzioni le istanze del commercio organizzato nell'intento di semplificare il dialogo tra imprese e PA, razionalizzare la normativa di settore e favorire la concorrenza e il libero mercato, per mettere gli operatori nelle condizioni di liberare le proprie energie e competere sul mercato globale, sia in Italia che all'estero.

Il quadro attuale del settore del Retail

Il settore Retail in Italia genera complessivamente un fatturato di 445 miliardi di euro ed è composto da 1 milione 290 mila imprese con circa 3,4 milioni di occupati, delineandosi così come un serbatoio occupazionale decisivo per il Sistema-Paese.

L'emergenza Covid-19 prima e l'attuale contesto politico-economico internazionale hanno reso ancora più urgente il dialogo con le Istituzioni, per supportare un settore che sta affrontando una trasformazione epocale e sfide importanti quali



l'omnicanalità, la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale e sociale e la riqualificazione delle persone.

A.S. 795 - Disegno di Legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022” - Focus su articolo 6 recante “Semplificazioni in materia di attività commerciali”

Premessa

È necessario evidenziare che il commercio fisico soffre dei numerosi vincoli che mal permettono di competere con il commercio on-line. Il settore retail, infatti, avendo subito più degli altri gli effetti della crisi economica e della concorrenza delle piattaforme commerciali digitali, dovrebbe essere rimesso in condizione di competere con l'online, per evitare la desertificazione delle città e la perdita di posti lavoro.

L'articolo 6 del DDL Concorrenza - “Semplificazioni in materia di attività commerciali”

In riferimento all'articolo 6 recante “Semplificazioni in materia di attività commerciali” del DDL Concorrenza, Confimprese concorda pienamente con l'intento del Governo di privilegiare un approccio pragmatico, teso a rimuovere singoli e specifici ostacoli al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali e della libertà di iniziativa economica degli operatori, in una prospettiva di riduzione dei controlli e dei vincoli amministrativi nei limiti di quanto strettamente indispensabile alla salvaguardia di interessi fondamentali dei consumatori e degli utenti.

Si ricorda che l'articolo 6, al comma 1, prevede che: “All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda



svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure su un sito internet il cui indirizzo va inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta va indicata nella comunicazione inviata ai comuni.”

La proposta di Confimprese

Nel documento elaborato dall'AGCM contenente le “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2023”, trasmesso alle Camere il 23 giugno 2023 (Doc. NN13, n.7), in riferimento al “Commercio al dettaglio” si propone di:

- abrogare espressamente i vincoli agli orari di apertura e alle chiusure settimanali dei negozi;
- eliminare i vincoli alle vendite promozionali, rendendole possibili anche nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
- eliminare i vincoli di periodi e durata alle vendite di fine stagione.

Confimprese condivide la suddetta proposta dell'AGCM e auspica che tali previsioni possano trovare recepimento già nel DDL Concorrenza in corso di esame, al fine di



risolvere il problema delle asimmetrie competitive tra i player fisici del Retail e le piattaforme online che ad oggi non sono soggette ad alcuna limitazione in materia.

Infatti, come anche ricordato a pagina 41 nel Dossier sul DDL Concorrenza a cura dei Servizi Studi di Camera e Senato, “il disegno di legge al momento non dà seguito” ai suggerimenti dell’AGCM in materia di vendite straordinarie.

Relativamente alla formulazione attuale dell’articolo 6 del DDL Concorrenza, Confimprese la ritiene utile ai fini della semplificazione ma non sufficiente a riequilibrare la competitività tra negozi fisici ed e-commerce. Confimprese propone pertanto una riformulazione della disposizione che preveda di:

- Semplificare il contenuto e l’operatività del nuovo comma 9-bis dell’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (punto 1.)
- Inserire altri 3 commi che recepiscano le osservazioni dell’AGCM anche tenendo conto della recente introduzione dell’art. 17bis del Codice del Consumo (punti 2.; 3.;4.)

Pertanto, l’articolo 6 potrebbe essere così strutturato e completato:

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, può limitarsi a presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione riportando le date e l’indicazione degli esercizi coinvolti».
2. Alla lettera f) dell’articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse



le parole «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti»;

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono abrogati.
4. Al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sono soppresse le parole «i periodi e la durata»;